

Prot. n. 99

Roma, 1°/8/2025

Contributo scritto richiesto dall'Ufficio di Presidenza della Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati sul disegno di legge C. 2423 (Governo) e sulle abbinate proposte di legge C. 2271 (Amorese) e C. 2278 (Sasso), recanti disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico.

Onorevole Presidente, Onorevoli componenti della Commissione,

ringraziando per l'opportunità offerta di poter esprimere un parere rispetto alle proposte di legge in esame, la CISL Scuola vuole in premessa sottolineare il clima generale del Paese e gli episodi gravissimi che si sono succeduti in questi ultimi anni rispetto a femminicidi e violenze contro i minori, segnalando la necessità e l'urgenza di interventi importanti per sostenere l'educazione affettiva dei nostri giovani, sin dalla più tenera età. Peraltro, proprio nelle zone di maggiore povertà educativa appare particolarmente urgente attuare interventi in tal senso e nello stesso tempo fornire a donne di altra cultura e di prima immigrazione l'opportunità di sperimentare modelli di affettività differenti, che possano sostenere il pieno inserimento nella vita della nostra società e favorire il superamento di stereotipi di genere.

Per questi motivi la CISL Scuola dissente dall'ipotesi secondo cui "Nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado è altresì vietata la realizzazione, con il coinvolgimento degli studenti, di progetti o attività concernenti il tema dell'educazione sessuale, fatti salvi gli insegnamenti relativi alla riproduzione umana compresi nel curriculum obbligatorio". Ritiene invece che, nella giusta mediazione didattica, questi aspetti debbano essere affrontati intendendo l'educazione sessuale nella sua accezione più ampia in termini di consapevolezza fisica, emotiva, relazionale e sociale.

Entrando nello specifico del testo, si condivide il contenuto dell'art. 1 commi 1 e 2, ma appare contraddittorio che persone che hanno ottenuto il riconoscimento dell'identità di genere siano obbligate ad utilizzare i servizi igienici in base al sesso maschile o femminile dichiarato alla nascita. Si ritiene piuttosto opportuno prevedere servizi igienici dedicati, anche per garantire la serenità e il benessere psicologico delle persone coinvolte.

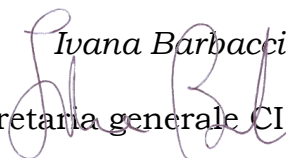
Per quanto riguarda il contenuto dell'art. 2, si sottolinea che le istituzioni scolastiche rendono pubblico il Piano dell'Offerta formativa, che viene approvato dopo una fase di consultazione dei consigli di classe, l'elaborazione del Collegio dei docenti e la delibera del Consiglio di Istituto. In tutte queste fasi le famiglie sono

presenti, partecipi e propositive. Secondo la legge 107/2015, *“Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori”*. Inoltre *“il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”*. Questo quadro normativo sottolinea la dimensione di comunità dell'Offerta formativa, resa pubblica e liberamente consultabile e suggerisce l'inopportunità, anche giuridica, di prevedere la possibilità di esercizio di veto da parte della singola famiglia su aspetti del piano dell'Offerta formativa, tanto più che ogni famiglia può liberamente scegliere l'istituto scolastico la cui offerta meglio risponda alle aspettative familiari. L'Offerta formativa della scuola, proprio per la natura pubblicistica della sua azione, esprime una comunità e non costituisce un'offerta on demand. In tal senso giova ricordare l'Ordinanza n. 2656 del 2008 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili secondo la quale *“E' pertanto certamente ravvisabile un potere della amministrazione scolastica di svolgere la propria funzione istituzionale con scelte di programmi e di metodi didattici potenzialmente idonei ad interferire ed anche eventualmente a contrastare con gli indirizzi educativi adottati dalla famiglia e con le impostazioni culturali e le visioni politiche esistenti nel suo ambito non solo nell' approccio alla materia sessuale, ma anche nell' insegnamento di specifiche discipline, come la storia, la filosofia, l'educazione civica, le scienze, e quindi ben può verificarsi che sia legittimamente impartita nella scuola una istruzione non pienamente corrispondente alla mentalità ed alle convinzioni dei genitori, senza che alle opzioni didattiche così assunte sia opponibile un diritto di veto dei singoli genitori”*.

Per quanto riguarda le attività extracurricolari, è opportuno segnalare che in nessun caso sono obbligatorie e che pertanto la famiglia può sempre decidere di non aderire ai progetti proposti dalla scuola.

Per ciò che concerne la previsione del progetto di legge n. 2423, art. 2, secondo cui *“Il coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di attività formative curricolari ed extracurricolari è subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto”*, si segnala che l'attività negoziale è regolata dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo il quale la competenza è del dirigente scolastico, sulla base dei criteri definiti dal Consiglio di istituto. In nessun caso è prevista in materia contabile e negoziale una competenza del collegio dei docenti.

Si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti


Ivana Barbacci
Segretaria generale CISL Scuola